



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 238 del 19 dicembre 2017**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al Piano degli Interventi n. 4. Comune di Pianiga (VE).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 19 dicembre 2017 come da nota di convocazione in data 18 dicembre 2017 prot. n. 527044;



**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Pianiga con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 314134 del 31.07.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli Interventi n. 4.

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.59660 del 20.09.17 assunto al prot. reg. al n.393909 del 21.09.17 di Veritas;
- Parere n.1421 del 21.09.17 assunto al prot. reg. al n.395835 del 22.09.17 del Consiglio di Bacino di Laguna di Venezia;
- Parere del 27.09.17 assunto al prot. reg. al n.403240 del 27.09.17 di ARPAV;
- Parere n.85328 del 9.10.17 assunto al prot. reg. al n.421214 del 10.10.17 della Città Metropolitana di Venezia,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.221/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 19 dicembre 2017, in base alla quale emerge quanto segue. La Variante n. 4 al P.I. del Comune di Pianiga introduce prevalentemente modifiche di natura puntuale alla zonizzazione, alla destinazione alle possibilità edificatorie. La maggior parte delle modifiche fa riferimento all'inserimento di lotti edificabili a volumetria predefinita: 9 lotti da 300 mc. (di cui uno per opere accessorie e gli altri per uso abitativo) e 2 lotti da 600 mc. (di cui uno era già edificabile per una volumetria di 350 mc.). Complessivamente questi ambiti interessano una superficie di circa 34400 mq. Altre modifiche riguardano: aree oggetto di specifiche schede progettuali; aree interessate dalla presenza di attività in zona impropria; la creazione di una nuova zona a servizi; la realizzazione di una nuova rotatoria; il ritorno alla destinazione agricola per due ambiti.

Nel rapporto preliminare sono state descritte le azioni previste dalla Variante esaminando il contesto ambientale e territoriale interessato dalle trasformazioni e analizzando la possibilità di manifestarsi di possibili effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Le aree di trasformazione di natura residenziale si inseriscono all'interno del tessuto urbano consolidato o in contiguità ad esso, oppure interessano aree agricole di margine o intercluse che non risultano di particolare valore ambientale in quanto si inseriscono in una matrice prevalentemente urbanizzata.

I principali fattori perturbativi identificati nell'analisi sono quelli relativi alla realizzazione delle aree residenziali ossia i fattori di alterazione tipici dei cantieri per la costruzione di edifici. Si tratta di pressioni di natura temporanea, quali emissioni sonore, emissioni di gas combustibili e polveri dovute al transito dei mezzi ed alla movimentazione degli inerti e l'occupazione temporanea degli ambienti di cantiere.

Per quanto concerne la fase di esercizio, la valutazione ha considerato le emissioni in atmosfera da impianti di riscaldamento, l'incremento dei consumi energetici, le emissioni in atmosfera da traffico indotto, la produzione di reflui e rifiuti, la percolazione delle acque di prima pioggia negli scolli e nel suolo, contenenti residui provenienti dai veicoli e polveri, dalle piattaforme stradali e dai piazzali, la modifica del regime idraulico dell'ambito di intervento dovuto all'impermeabilizzazione, il consumo di suolo e la compromissione delle funzioni ecosistemiche del suolo, il rischio di introduzione di elementi incongruenti con il contesto sotto il profilo paesaggistico, l'incremento



della luminanza del cielo notturno, la modifica del clima acustico determinato dal traffico veicolare in fase di esercizio. In relazione al consumo di risorse e all'incremento dei consumi energetici la valutazione identifica un effetto negativo in relazione a tutte le azioni della variante, fatta eccezione per le varianti verdi. Con riferimento a tale valutazione negativa l'analisi sottolinea la necessità di perseguire l'obiettivo del contenimento delle emissioni da impianti richiamando il rispetto del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 in relazione alla quota di energia che deve essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, in coerenza inoltre con quanto indicato dal Regolamento Edilizio comunale. La realizzazione delle aree verdi dovrà seguire criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici allo scopo di limitare la necessità del condizionamento nei mesi estivi. Qualora gli spazi a disposizione lo permettano gli edifici potranno essere orientati in maniera tale da massimizzare l'utilizzo della luce naturale ed ottimizzare l'energia solare passiva.

Per quanto concerne l'obiettivo di sostenibilità di ridurre i consumi energetici il regolamento edilizio legato alla variante 4 prevede, (art. 71), che le costruzioni devono essere realizzate con l'obiettivo di minimizzare il consumo di energia, tramite la riduzione delle dispersioni termiche e la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili: riferimento D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.


Per quanto concerne la matrice rumore e la tutela dall'inquinamento acustico il regolamento edilizio legato alla variante 4 prevede, (art. 72), delle disposizioni relative al benessere acustico disponendo che:

1. in relazione alla specifica collocazione dell'edificio e alla sua prossimità con fonti di inquinamento dovute a specifici livelli di rumorosità ambientale, dovranno essere definite le condizioni di comfort acustico.
2. L'intervento deve pertanto essere concepito e realizzato nel rispetto delle norme vigenti in materia (Legge n. 447/1995 e s.m.i. – norme UNI vigenti) e degli appositi piani di settore, in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti si mantenga a livelli tali da non comportare disturbo ed alterazione alla loro salute e consentire soddisfacenti condizioni di vivibilità e benessere psico/fisico, nelle diverse ore del giorno. Dovranno essere adottati accorgimenti strutturali ed applicazioni di materiali isolanti sui piani orizzontali e verticali per limitare il diffondersi dei rumori.
3. Per gli edifici di nuova costruzione, in relazione ai requisiti acustici passivi definiti nel D.P.C.M. del 5/12/97 e norme UNI, per quanto riguarda i rumori esterni, quelli provenienti da altre unità abitative, quelli calpestio e da impianti, è prescritta l'adozione di soluzioni tecnologiche che rispettino i valori di isolamento prescritti dal sopraccitato decreto.

Al fine di garantire l'obiettivo di tutela dall'inquinamento acustico, in fase esecutiva degli insediamenti si ritiene che debba essere predisposta la valutazione previsionale di impatto acustico dalla quale risulti l'evidenza del rispetto dei limiti. Nel caso di insediamenti a destinazione residenziale, la valutazione preliminare del clima acustico consentirà di verificare la compatibilità dell'insediamento con il contesto acustico esistente, permettendo di definire gli eventuali interventi da adottarsi qualora questa non fosse garantita.

Per quanto riguarda l'obiettivo di contenimento dell'inquinamento luminoso regolamento edilizio legato alla variante 4, prevede (art. 70), che l'ottimizzazione nell'uso della illuminazione naturale sia da ritenersi un obiettivo da perseguire prioritariamente nella progettazione, soprattutto in relazione ai conseguenti risparmi energetici che esso induce.

Il regolamento prevede inoltre che in attesa dell'entrata in vigore del Piano Comunale dell'illuminazione pubblica andranno adottate le misure contenute nell'allegato 11 della legge regionale n. 22/1997 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" e della legge regionale n. 17 del 07.08.2009. In particolare si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:



- a. Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree pubbliche e di uso pubblico, devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
- b. E' fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
- c. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità e all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
- d. E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdano la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
- e. E' vietata l'installazione all'aperto anche in aree private, di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

Tali disposizioni possono essere considerate delle forme di mitigazione degli effetti negativi dovuti alle trasformazioni urbanistiche, pertanto, anche in base alla valutazione riportata nel rapporto ambientale, è possibile affermare che c'è stata una integrazione delle considerazioni ambientali nel Piano.

Per quanto concerne la matrice acqua e l'obiettivo di tutela delle acque, si riscontra, anche alla luce dei pareri delle autorità ambientali, che taluni interventi ricadono in aree non servite dalla fognatura (varianti n. 4, 12, 15 e 19). Si ritiene pertanto che per gli interventi 4 e 19 debba essere garantito un adeguato trattamento delle acque reflue prodotte nelle more della realizzazione e dell'allacciamento alla pubblica fognatura. Per gli interventi 11,12 e 15 dovrà essere garantito un sistema di trattamento delle acque reflue, secondo gli articoli 21 e 22 del PTA, dimensionato in base al numero di abitanti equivalenti.

Per quanto riguarda le acque di prima pioggia, sarà necessario il rispetto dell'Art. 39 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela della Acque, approvato con DCR n. 107 del 2009 al fine di garantire la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

Relativamente al consumo di suolo, il rapporto preliminare considera che la Variante implica un consumo di suolo che rientra nei limiti della quantità massima di sottrazione di superficie agricola fissata in sede di redazione del P.A.T.

In considerazione della superficie destinata alle trasformazioni e alla natura delle trasformazioni, considerate le caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree, la valutazione non ha evidenziato la possibilità di manifestarsi di effetti significativi.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.li.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

Il Piano degli interventi n.4 del Comune di Pianiga, non debba essere sottoposto a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:



- per gli interventi 4 e 19 deve essere garantito un adeguato trattamento delle acque reflue prodotte nelle more della realizzazione e dell'allacciamento alla pubblica fognatura.
- per gli interventi 11,12 e 15 dovrà essere garantito un sistema di trattamento delle acque reflue, secondo gli articoli 21 e 22 del PTA, dimensionato in base al numero di abitanti equivalenti.
- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
  1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Vertigo moulinsiana*, *Lycaena dispar*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Circus cyaneus*, *Falco peregrinus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*;
  2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
  4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Pianiga, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si evidenzia che è stata riconosciuta la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati



*non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza* per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
  - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
  - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VincA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso